

- condannare la Commissione a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale e finanziario;
- condannare la Commissione alle spese e a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di spese irripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, le cui disposizioni sono recepite dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 20, nonché dalla guida relativa agli interventi della Commissione per i figli con disabilità del personale statuario.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe violato le disposizioni sopra menzionate adottando la decisione di rifiutare di prendere in carico le spese inerenti a un istituto medico-educativo (in prosieguo: l'«IME») per suo figlio disabile. A tal proposito, essa ritiene che suddetta decisione si basi su un'incomprensione puramente amministrativa e che il fondamento giuridico su cui la Commissione si sarebbe basata non sussista.

Infine, la ricorrente sostiene che il comportamento abusivo della Commissione comporta gravi conseguenze, in quanto ella non sarebbe in grado di far fronte da sola alle spese dell'IME, nonostante il sostegno di tale istituto sia vitale per suo figlio. Pertanto, la sua situazione morale e finanziaria sarebbe aggravata dall'illecito della Commissione.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Polonia / Commissione

(Causa T-21/18)

(2018/C 104/58)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, in qualità di agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 7263] (GU 2017, L 292, pag. 61), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione gli importi netti di EUR 48 317 806,79 e EUR 26 638 201,22 spesi dall'organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia,
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013⁽¹⁾, in quanto la rettifica finanziaria è stata applicata sulla base di constatazioni di fatto inesatte e di una erronea interpretazione del diritto, nonostante le spese siano effettuate dalla Repubblica di Polonia in conformità al diritto dell'Unione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in quanto l'importo della rettifica forfettaria applicata era manifestamente eccessivo rispetto all'eventuale rischio di perdite finanziarie per il bilancio dell'Unione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la rettifica applicata non è stata adeguatamente motivata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549), come modificato.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Bulgaria / Commissione

(Causa T-22/18)

(2018/C 104/59)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (notificata con il numero C(2017) 7263), nelle parti relative alla voce di bilancio 6711, nelle quali sono state escluse del finanziamento dell'Unione europea, nell'ambito del FEAGA, talune spese della Repubblica di Bulgaria di importo pari a EUR 11 685 774,48, con impatto finanziario pari a EUR 11 412 865,79, al netto di detrazioni per un importo di EUR 272 908,69.
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in tutto dieci motivi.

1. Motivi che si riferiscono a importi esclusi dal finanziamento dell'Unione a causa di carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento», a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti, e a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato:
 - violazione della procedura relativa alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, in quanto la Commissione avrebbe aggiunto nuovi motivi a sostegno delle proprie risultanze riguardo alla qualità sufficiente dei controlli in loco;
 - violazione del principio della certezza del diritto in quanto mancavano criteri chiari e orientamenti relativi alla qualità sufficiente dei controlli in loco;